



REGIONE CAMPANIA
"HYDROGEN VALLEYS"

PER LA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI IDROGENO RINNOVABILE IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE, NELL'AMBITO DEL PNRR, MISSIONE 2 "RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA", COMPONENTE 2 "ENERGIA RINNOVABILE, IDROGENO, RETE E MOBILITÀ SOSTENIBILE", INVESTIMENTO 3.1 "PRODUZIONE IN AREE INDUSTRIALI DISMESSE"

Finalità

L'obiettivo dell'Avviso è finalizzato alla selezione e al successivo finanziamento di proposte progettuali volte alla realizzazione di siti di produzione di idrogeno rinnovabile in aree industriali dismesse.

Risorse finanziarie

Le risorse disponibili per i progetti ammessi ammontano a **€ 40.000.000,00 (quarantamilioni/00)**.

Soggetti beneficiari

Possono beneficiare delle agevolazioni le **imprese di qualsiasi dimensione**, già costituite ed attive. Possono presentare anche congiuntamente tra loro, fino ad un numero massimo di cinque soggetti, compreso il soggetto capofila. I progetti congiunti devono essere realizzati mediante il ricorso allo strumento del *contratto di rete* o ad altre forme contrattuali.

Al momento della presentazione delle domande, i proponenti devono possedere i requisiti specifici indicati nell'Allegato I.

Attività Ammissibili

Gli interventi ammissibili devono prevedere entrambe le seguenti componenti:

- a) **uno o più elettrolizzatori** per la produzione di idrogeno rinnovabile di **potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore a 10 MW** e relativi sistemi ausiliari necessari al processo



produttivo, comprensivi di eventuali sistemi di compressione e di stoccaggio dell'idrogeno;

- b) **uno o più impianti addizionali** asserviti agli elettrolizzatori di cui alla lettera a) comprensivi di eventuali sistemi di stoccaggio dell'energia elettrica.

Ai fini dell'ammissibilità, gli interventi devono rispettare quanto indicato nell'Allegato II. Inoltre, nell'Allegato III sono presenti i requisiti che dovrà avere il sito per la realizzazione dell'intervento.

Spese ammissibili

Le spese ammissibili sono i costi di investimento direttamente collegabili e funzionali alla realizzazione degli interventi ammissibili, riguardano:

- a) **opere murarie e assimilate**, nei limiti del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto;
- b) **macchinari, impianti e attrezzature varie, nuovi di fabbrica**;
- c) **programmi informatici, brevetti, licenze, know-how e conoscenze tecniche non brevettate** concernenti nuove tecnologie di prodotti e processi produttivi, nei limiti del 10 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto;
- d) **progettazione degli impianti e delle opere da realizzare, direzione dei lavori, collaudi di legge e oneri di sicurezza** connessi con la realizzazione del progetto. Tali spese sono ammissibili qualora capitalizzate, nel limite del 20 per cento del totale dei costi ammissibili del progetto.

Agevolazione

Le agevolazioni sono concesse sulla base di una **procedura competitiva, valutativa a graduatoria**. Le agevolazioni sono concesse, nella forma del contributo a fondo perduto, sulla base dell'offerta formulata dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetto congiunto, in sede di presentazione della domanda di agevolazione. L'agevolazione massima concedibile è pari a 20 milioni di euro.

Cumulo

Fermo restando il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, le agevolazioni concesse a valere sul presente Avviso:

- a) non possono essere cumulate, in relazione agli stessi costi ammissibili, con

INIZIATIVA

Roma Milano Napoli Torino London Brussels
06 97626721 02 87367443 081 5980811 011 19887763 (+44) (0) 2037378177 (+32) (0) 25880014

www.iniziativa.cc - info@iniziativa.cc



altre agevolazioni pubbliche che si configurano come aiuti di Stato notificati ai sensi dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea o comunicati ai sensi dei regolamenti della Commissione che dichiarano alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, incluse quelle concesse sulla base del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 (aiuti "de minimis"), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013;

b) possono essere cumulate, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3 del *decreto del 21.10.2022*, con altre agevolazioni che non rientrano nel campo d'applicazione della normativa in materia di aiuti di Stato, a condizione che tale cumulo non porti al superamento dell'intero costo ammissibile alle agevolazioni.

Presentazione della domanda

Le domande di agevolazione devono essere presentate dal soggetto proponente, ovvero dal soggetto capofila in caso di progetti congiunti, a decorrere **dalle ore 09:00 del 11/01/2023** e fino alle ore **09:00 del 28/02/2023**, mediante invio a mezzo **PEC** al seguente indirizzo: **pnrrenergia02@pec.regione.campania.it**.

ALLEGATO I

Requisiti minimi di partecipazione

I soggetti beneficiari devono, in sede di presentazione della domanda di agevolazione, possedere i seguenti requisiti:

- a) sono regolarmente costituite ed iscritte come attive nel Registro delle imprese. Le imprese non residenti nel territorio italiano devono avere una personalità giuridica riconosciuta nello Stato di residenza come risultante dall'omologo registro delle imprese; per tali soggetti, inoltre, fermo restando il possesso, alla data di presentazione della domanda di agevolazione, degli ulteriori requisiti previsti dal presente articolo, deve essere dimostrata, pena la decadenza dal beneficio, alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione la disponibilità di almeno una sede sul territorio italiano;
- b) sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono sottoposte a procedura concorsuale e non si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coattiva o volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo, ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
- c) sono in regime di contabilità ordinaria e dispongono di almeno due bilanci approvati e depositati presso il Registro delle imprese. A tal fine l'impresa beneficiaria può fare riferimento anche ai bilanci consolidati del gruppo a cui appartiene o ai bilanci di una delle società che detiene nel proprio capitale sociale una quota non inferiore al venti per cento. In tale ultimo caso l'impresa beneficiaria è tenuta a presentare, unitamente alla presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1, una specifica lettera di patronage con la quale la società che detiene la predetta quota di capitale sociale assume l'impegno di natura finanziaria alla restituzione delle agevolazioni concesse a favore dell'impresa beneficiaria nel caso in cui le stesse vengano revocate per una o più delle cause previste dalla normativa;
- d) sono in regola con le disposizioni vigenti in materia di obblighi contributivi;
- e) non sono soggette a sanzioni adottate dall'Unione europea, secondo quanto previsto dal punto 47 del *Temporary Framework Russia-Ucraina*;
- f) possiedono una adeguata capacità finanziaria così come indicato nell'Appendice A.

ALLEGATO II

Requisiti minimi dei interventi

- a) essere finalizzati alla produzione di idrogeno rinnovabile;
- b) essere avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1 e, comunque, entro 18 mesi dal provvedimento di concessione di cui all'articolo 14. Per data di avvio si intende la data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento, oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature, o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per avvio si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito;
- c) essere ultimati, con riferimento alla componente di cui al comma 1, lettera a), entro 36 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 14 e comunque non oltre il 30 giugno 2026, e, con riferimento alla componente di cui al comma 1, lettera b), entro 30 mesi dalla data del provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 14 e comunque non oltre il 30 giugno 2026, se antecedente;
- d) il Principio "non arrecare un danno significativo" (DNSH), secondo le indicazioni contenute per l'Investimento 3.1 nella circolare RGS-MEF 13 ottobre 2022, n. 33, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)" e nelle pertinenti schede tecniche accluse alla predetta guida operativa: scheda n.15 e, ove inerenti con il progetto di investimento, schede n.1, n.2 e n.5;
- e) fermo restando l'ammissibilità alle agevolazioni della totalità degli impianti addizionali asserviti realizzati nell'ambito del presente Avviso, prevedere l'installazione nell'area dove è ubicato l'elettrolizzatore, o in aree poste entro 10 chilometri dal perimetro di quest'ultima, a condizione che dette aree siano nella disponibilità del Soggetto beneficiario, di uno o più impianti addizionali asserviti agli elettrolizzatori, con capacità totale pari almeno al 20 per cento della potenza elettrica dell'elettrolizzatore stesso. Qualora l'area di cui al primo periodo sia classificata come zona agricola, anche ai fini del riconoscimento delle agevolazioni di cui presente decreto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 65, del decreto-legge gennaio 2012, n. 1;
- f) prevedere l'installazione di uno o più elettrolizzatori di potenza nominale complessiva non inferiore a 1 MW e non superiore a 10 MW. La potenza nominale di cui al primo periodo è riferita al solo elettrolizzatore;
- g) prevedere l'installazione di uno o più impianti di produzione di idrogeno rinnovabile aventi un consumo specifico di energia elettrica minore o uguale a 58



MWh/tH₂. Il consumo specifico di cui al primo periodo è riferito all'intero impianto, ovvero all'elettrolizzatore comprensivo dei relativi ausiliari;

h) gli eventuali sistemi di stoccaggio di idrogeno devono prevedere un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera a);

i) gli eventuali sistemi di stoccaggio di energia elettrica devono:

i. essere installati e messi in funzione contemporaneamente agli impianti addizionali asserviti;

ii. prevedere un costo di investimento non superiore al 50 per cento dei costi complessivi per gli interventi di cui al comma 1, lettera b);

j) il divieto di doppio finanziamento ai sensi dell'articolo 9 del regolamento (UE) 2021/241;

k) le disposizioni di qualunque natura conseguenti alla pubblicazione della decisione della Commissione europea di cui all'articolo 21, comma 3;

l) le disposizioni di qualunque natura conseguenti alla pubblicazione dell'atto delegato di cui all'articolo 27, paragrafo 3 della direttiva (UE) 2018/2001, qualora antecedente la data del provvedimento di concessione di cui all'articolo 14;

m) non è ammessa l'immissione nella rete elettrica per finalità di vendita dell'energia prodotta da impianti addizionali asserviti.

ALLEGATO III

Requisiti dei siti

I componenti di impianti di produzione di idrogeno rinnovabile devono essere realizzati presso siti localizzati nel territorio della Regione Campania in possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere collocati su area industriale dismessa;
- b) essere caratterizzati dalla disponibilità degli estremi catastali, mappe foto aerea;
- c) essere nella disponibilità del soggetto proponente, ovvero del soggetto capofila o di uno dei soggetti partecipanti in caso di progetto congiunto, in forza di diritto di proprietà (piena, non nuda proprietà) o di altro diritto reale o personale di godimento, riferito anche a contratti preliminari trascritti e regolarmente registrati presso l'Agenzia delle Entrate, che abbia una durata minima residua di 10 anni dalla data di presentazione della domanda di agevolazione di cui all'articolo 10, comma 1. In alternativa, la disponibilità può essere dimostrata anche attraverso la stipula di un contratto preliminare trascritto e regolarmente registrato presso l'Agenzia delle Entrate, volto alla stipula dei contratti costitutivi dei diritti di cui sopra o attraverso l'impegno di messa a disposizione di un sito da parte di Ente Pubblico o Società di Sistema in virtù di convenzioni, collegate al presente Avviso, che ne vincolano la messa a disposizione in caso di ottenimento del finanziamento. Pena la decadenza dell'agevolazione, eventuali contratti preliminari dovranno dar luogo a contratti definitivi entro la data di presentazione della prima richiesta di erogazione dell'agevolazione ai sensi dell'articolo 15;
- d) essere siti su cui sia possibile realizzare uno o più impianti di generazione di energia elettrica rinnovabile di capacità adeguata al processo di produzione dell'idrogeno, da intendersi come capacità di detti impianti di soddisfare potenzialmente anche in quota parte quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera e);
- e) essere siti non contaminato ai sensi del Titolo V, Parte IV del D.lgs. del 3 aprile 2006, n. 152 ovvero, qualora contaminato, sito nel quale la realizzazione dei progetti, degli interventi e dei relativi impianti di cui ai punti precedenti, oggetto di finanziamento, siano realizzati senza pregiudicare né interferire con il completamento della bonifica e senza determinare rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area;
- f) essere già dotato, o potenzialmente dotabile mediante riattivazione o adeguamento, delle seguenti caratteristiche infrastrutturali:
 - i. connessione alla rete elettrica;



ii. risorse d'acqua adeguate alla produzione di idrogeno rinnovabile;

iii. connessione alla rete gas;

iv. accesso alla rete stradale;

g) sito contiguo o prossimo, ovvero distante non più di 50 chilometri, ad un'area caratterizzata dalla presenza di industrie e/o altre utenze che possano esprimere una domanda potenziale di idrogeno, anche parziale rispetto alla quantità di idrogeno producibile dall'impianto. La distanza di cui al primo periodo è calcolata considerando il perimetro del sito presso cui è installato l'elettrolizzatore e il perimetro del sito della prima utenza potenziale individuata.